

## Bur n. 68 del 01/08/2006

Ambiente e beni ambientali

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2091 del 04 luglio 2006

Legge n. 549/95. Art. 39 della L.R. 3/2000; Art. 8 della L. R. 22/2004. D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e s.m.i. DGR 4053 del 20.12.2005. Certificazione della percentuale di RD ai fini del pagamento dell'ecotassa, anno 2004. Rettifica dell'allegato alla DGR 4053/05 mediante l'inserimento del Comune di Soave nella fascia dei comuni con RD > 50%.

***(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)***

*[L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.*

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dall'art. 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s. m. ed i. nonché dai provvedimenti collegati la Giunta Regionale con DGR n. 4053 del 20.12.2005 ha approvato l'elenco dei Comuni suddivisi per classi di raccolta differenziata ai fini del pagamento dell'ecotassa, per l'anno 2004.

In tale elenco sono stati inseriti solo i comuni che, direttamente o anche attraverso i loro Enti rappresentativi, hanno trasmesso la dichiarazione relativa all'anno 2004 in maniera completa ed entro i termini fissati garantendo così all'Osservatorio regionale sui rifiuti la possibilità di poter procedere con la prevista verifica dei dati.

I comuni che non hanno trasmesso la dichiarazione o l'hanno fatto in forma incompleta sono stati esclusi dal suddetto elenco e, così come stabilito nell'allegato A della DGR n. 3918 del 30.12.2002, gli stessi sono tenuti a corrispondere un tributo speciale per il deposito in discarica di 25,82 Euro/tonn. (misura piena del tributo)

Nel citato elenco dell'allegato alla DGR n. 4053 del 20.12.2005 il Comune di Soave, in base alle verifiche fatte dall'Osservatorio regionale sulla documentazione prodotta, risulta essere tra le Amministrazioni comunali tenute a pagare l'ecotassa nella misura del 65% (16,78 Euro/tonn) in quanto inserito nella fascia dei comuni con la percentuale compresa tra il 35% e il 50% di RD.

A seguito di tale risultato il Comune di Soave con nota prot. n. 5353 del 23.03.2006 ha chiesto all'Amministrazione Regionale di riconsiderare la percentuale di RD assegnata con la DGR n. 4053 del 20.12.2005 poiché, sulla base di quanto attestato dal CO.RE.PLA, risulta che i rifiuti effettivamente avviati a recupero concorrono al raggiungimento di una percentuale di RD superiore al 50%.

Va ulteriormente precisato che con nota del 17.03.2006 il CO.RE.PLA., ha comunicato che i rifiuti di imballaggio in plastica conferiti dalla SER.I.T Srl per conto del Comune di Soave nel periodo 01.08.2003–31.12.2004 presso il Centro di Selezione Emmaus in Comune di San Martino Buon Albergo e presso il Centro Cerea in Comune di Cerea risultano essere stati regolarmente avviati a recupero da parte di CO. RE. PLA.

A seguito di tale precisazione, sentito nel merito anche il competente Osservatorio regionale sui rifiuti, appare equo accogliere l'istanza del Comune di Soave che nell'anno 2004, risulta aver raggiunto gli obiettivi di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 39 della L.R. 3/2000 e pertanto assoggettabile al versamento dell'ecotassa nella misura ridotta al 30% del tributo speciale ossia a 7,75 euro a tonnellata.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 549/95.

VISTE le L. R. n. 3 del 20.01.2000, L. R. n. 24 del 16.08.2002 e L. R. n. 22 del 26.11.2004

VISTE le D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 e s.m.i., D.G.R. n. 908 del 18.03.2005, D.G.R. n. 1845 del 19.07.2005 e DGR n. 4053 del 20.12.2005

VISTA la nota prot. n. 76805 del 18.11.2005 trasmessa dall'Osservatorio Regionale Rifiuti]

delibera

1. Di modificare l'elenco riportato nell'allegato alla DGR n. 4053 del 20.12.2005 inserendo il Comune di Soave tra i comuni tenuti a pagare l'ecotassa ridotta al 30% del tributo speciale.
2. Di dare atto che quanto disposto al punto 1 ha effetto retroattivo e pertanto va applicato a far data dal 01.01.2005.
3. Di confermare ogni altra disposizione contenuta nella DGR n. 4053 del 20.12.2005.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione Regionale.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per l'Ambiente, all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, alla Amministrazione Provinciale di Verona, all'ARPAV, alla Sezione Regionale dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai Consorzi Obbligatori ed all'Unioncamere, al Comune di Soave ed ai soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani.